



COMUNE DI ISILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE E LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA A SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' LOCALE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 9.07.2012

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 16.07.2012 al 31.07.2012

Modificato con Deliberazione C.C. n. ... del

Pubblicato all'Albo Pretorio dal al

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i criteri generali e le modalità cui l'Amministrazione Comunale, ai sensi concessione di contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi nei settori della cultura, del turismo, dello sport e del volontariato, applicabile all'associazionismo presente con finalità non lucrative, nello spirito di valorizzare le libere forme associative esistenti nel Comune ed operanti in vari campi, da quello culturale a quello civile ed a quello sociale e di promuovere le stesse anche attraverso la concessione in uso di locali e strutture (art. 8 comma 1 T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000).

Art. 1 – Oggetto

La concessione di contributi e benefici economici di qualunque natura a persone giuridiche, enti ed associazioni viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento, in relazione a quanto previsto dalla Legge 7.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune assicura la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità socio-culturali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute nelle speciali norme di legge e regolamentari che disciplinano particolari tipi di intervento del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

Art. 2 – Destinatari

Possono accedere ai contributi previsti dal Regolamento tutti quei soggetti (Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Comitati) operanti nei settori: SPORT – TURISMO – CULTURA – VOLONTARIATO - ATTIVITA' AMBIENTALE – ARTIGIANATO – ALTRE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI DI INTERESSE DIFFUSO, che svolgono attività senza fini di lucro, operanti nel territorio comunale, nel limite e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 3 - Elenco delle Associazioni

Al fine di rilevare la realtà delle associazioni operanti nel territorio comunale, è istituito un elenco di associazioni cittadine che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, regolarmente registrato, quale oggetto principale, lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati nel precedente art. 2.

L'elenco di cui al comma 1 è tenuto dal Responsabile del Servizio Amministrativo che ne cura l'aggiornamento anche tenendo conto delle domande presentate ai sensi del presente regolamento.

Art. 4 – Finalità degli interventi

Il Comune interviene con la concessione di contributi e altri benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità:

- diffusione e promozione culturale
- attività di volontariato
- valorizzazione del turismo locale, recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali
- promozione della pratica dello sport e di altre attività ricreative e del tempo libero.

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.

Art. 5- Attività per la diffusione e la promozione culturale

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:

- effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità isilese e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione;
- effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze monumentali presenti nel territorio;
- organizzano e sostengono lo svolgimento nel territorio comunale di attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
- sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

Verranno ammesse a contributo esclusivamente le attività realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art.6 – Attività di volontariato e altre forme di impegno a titolo gratuito nel campo sociale ed educativo, protezione civile, pronto intervento e simili

Il sostegno del Comune alle attività suddette si esercita principalmente attraverso la fornitura di contributi, locali, mezzi e attrezzature idonee al migliore svolgimento delle attività.

Art. 7 – Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, turistiche, naturali e delle tradizioni locali

Il Comune può intervenire con contributi ed altri incentivi economici alle iniziative promosse d'intesa con l'amministrazione da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

- la promozione ed il sostegno di iniziative o attività che hanno lo scopo di far conoscere il patrimonio turistico e naturale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza;
- il sostegno ad attività di ricerca e divulgazione sulla storia e le tradizioni locali anche attraverso il contributo a manifestazioni ed altre iniziative aventi questa funzione;
- la sovvenzione di attività di documentazione fotografica, cinematografica o con altro mezzo, anche informatico, sugli avvenimenti e le tradizioni locali.
- l'organizzazione di feste tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni anche religiose, comprese nelle tradizioni locali.

Art. 8 – Promozione della pratica dello sport e di altre attività ricreative e del tempo libero

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani e per un migliore utilizzo del tempo libero e consistono in:

- contributi ad associazioni o gruppi che curano la pratica, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie da parte di persone residenti nel Comune, e in particolare dai giovani, dalle famiglie e dagli anziani;
- contributi per lo svolgimento di gare e manifestazioni sportive con particolare riguardo a quelle che coinvolgono la generalità dei cittadini ed a quelle di grande rilievo;
- concessione di strutture e attrezzature sportive ad associazioni aventi sede nel territorio comunale che svolgono la pratica sportiva aperta a tutti con particolare riguardo a quella rivolta verso i bambini, i giovani e gli anziani.

Art.9 - Modalità per la presentazione delle richieste

Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere presentate entro il termine fissato dall'apposito avviso pubblico con il quale il Responsabile del Servizio Amministrativo invita i soggetti interessati ad

avanzare le richieste; a tal fine dovrà essere utilizzato il modulo appositamente predisposto e le richieste dovranno essere riferite alle attività realizzate dal 1 novembre dell'anno precedente e fino al termine del 31 ottobre dell'anno di adozione dell'avviso pubblico. Nell'anno dell'introduzione della presente disposizione il riferimento è da intendersi alle attività realizzate dal primo gennaio al 31 ottobre dell'anno di adozione dell'avviso pubblico.

Le domande dovranno essere documentate e corredate in particolare:

- a) con una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi realizzati nel corso dell'anno di riferimento;
- b) con il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dei soci;
- c) dalle pezze giustificative delle spese sostenute nel corso dell'anno;
- d) con ogni altro documento che l'ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

Art.10 – Procedimento di concessione

La Giunta Municipale provvede ogni anno a programmare la ripartizione delle somme da attribuire sotto forma di contributo ai soggetti che svolgono attività nei settori individuati all'art. 4 del presente Regolamento.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile dell'Area competente, provvede all'istruttoria delle richieste pervenute al fine di verificare la rispondenza delle stesse ai requisiti e alle finalità indicate nel presente Regolamento e determina l'ammontare del contributo da erogare a favore di ciascun richiedente, nei termini e secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 ai fini dell'erogazione del contributo richiesto il Responsabile del servizio competente provvede a richiedere alla Giunta Municipale apposita direttiva.

Fuori dai casi previsti dai commi precedenti il Responsabile di Area non può attribuire nessun contributo economico o beneficio di altra natura a favore di soggetti ed iniziative prive dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con le norme regolamentari.

Art. 11 – Concessione di benefici non monetari

L'Amministrazione Comunale collabora con le associazioni che ne facciano richiesta alla realizzazione di manifestazioni artistiche, culturali e sportive, oltre che tramite benefici finanziari, anche mediante la concessione temporanea di immobili o mezzi.

La suddetta concessione di immobili sarà considerata a titolo gratuito.

La concessione di mezzi sarà considerata gratuita, per ciascuna associazione, relativamente alle prime due richieste nell'arco dell'anno; i successivi utilizzi saranno monetizzati e il relativo importo sarà decurtato dal contributo complessivo previsto per l'associazione.

Il valore monetario relativo alla concessione dei mezzi andrà a confluire nelle risorse che l'Amministrazione potrà ripartire quale contribuzione straordinaria.

La Giunta Comunale stabilirà con apposita deliberazione la tipologia e le modalità di concessione di mezzi in favore delle associazioni richiedenti e il valore monetario da assegnare a ciascuna concessione.

Art. 12 – Criteri per il riparto delle risorse disponibili

I criteri di ripartizione che devono essere applicati dal Responsabile di Servizio competente sono stabiliti percentualmente, secondo le sotto elencate modalità in base all'ammontare delle somme programmate annualmente dalla Giunta Municipale.

Nei settori "Attività per la diffusione e la promozione culturale" - "Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, turistiche, naturali e delle tradizioni locali" i criteri di ripartizione dei contributi sono così stabiliti:

1. **10%** verrà suddiviso per il numero delle associazioni che presentano domanda di contributo;
2. **20%** in base al numero delle giornate delle manifestazioni;
3. **20%** alle manifestazioni che valorizzano realtà e risorse locali, identità storiche e culturali del paese e del territorio
4. **30%** in base alla capacità del soggetto richiedente di sostituirsi all'Ente nella realizzazione delle finalità di cui all'art. 4, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale;
5. **20%** per eventuali interventi straordinari a cui l'Amministrazione Comunale intenda offrire sostegno.

Nel settore per la promozione della pratica dello sport e di altre attività ricreative e del tempo libero i criteri di ripartizione sono così stabiliti:

1. **10%** verrà suddiviso in base al numero delle associazione che presentano domanda;
2. **20%** verrà suddiviso in base al numero delle giornate delle manifestazioni organizzate all'interno del territorio comunale, escluse le gare di campionato;
3. **15%** verrà suddiviso in base al numero degli atleti tesserati;
4. **15%** verrà suddiviso In base alla spesa sostenuta per l'affiliazione al settore di appartenenza, per i tesseramenti e per l'iscrizione ai campionati e alle gare;
5. **10%** verrà suddiviso In base al numero di collaborazioni con l'Amministrazione nell'organizzazione di eventi a carattere cittadino;
6. **20%** verrà suddiviso in base al numero dei risultati sportivi ottenuti nelle competizioni ufficiali sulla base del seguente ulteriore riparto:
 - il 40% per piazzamento nelle prime tre posizioni in competizioni a carattere internazionale;
 - il 35% per piazzamento nelle prime tre posizioni in competizioni a carattere nazionale;
 - il 25% per piazzamento nelle prime tre posizioni in competizioni a carattere regionale/provinciale;
 Qualora nessuna delle associazioni sportive abbia ottenuto piazzamenti in qualcuno dei tre livelli indicati, il relativo importo verrà ripartito proporzionalmente nei restanti livelli.
7. **10%** quale contributo straordinario per particolari situazioni a cui l'Amministrazione intenda dare sostegno.

Nel settore "Attività di volontariato e altre forme di impegno a titolo gratuito nel campo sociale ed educativo, protezione civile, pronto intervento e simili" i criteri di ripartizione sono così stabiliti:

1. **10%** verrà suddiviso per il numero delle associazioni che presentano domanda di contributo;
2. **20%** in base al numero delle giornate delle manifestazioni;
3. **20%** alle manifestazioni che valorizzano realtà e risorse locali, identità storiche e culturali del paese e del territorio
4. **30%** in base alla capacità del soggetto richiedente di sostituirsi all'Ente nella realizzazione delle finalità di cui all'art. 4, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale;
5. **20%** per eventuali interventi straordinari a cui l'Amministrazione Comunale intenda offrire sostegno.

Nell'ipotesi in cui l'erogazione del contributo richieda l'applicazione di criteri discrezionali, il Responsabile del Servizio competente provvede a richiedere apposita direttiva alla Giunta Municipale.

Art. 13 – Rendicontazione delle spese sostenute

La determinazione del contributo spettante a ciascun soggetto richiedente è determinato tramite l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 12 del presente regolamento.

Ciascun beneficiario, in sede di presentazione della domanda, dovrà rendicontare le spese sostenute nel corso dell'anno di riferimento allegando al bilancio consuntivo presentato, le pezze giustificative (intestate esclusivamente all'associazione) per un importo almeno pari al contributo previsto.

Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate dal legale rappresentante fino ad un importo massimo pari al 10% del contributo assegnato.

Qualora vengano presentate pezze giustificative per un importo inferiore al contributo previsto il contributo effettivo sarà corrispondentemente ridotto.

Art. 14 – Condizioni che regolano gli interventi del Comune

L'erogazione di contributi o altri benefici economici da parte del Comune non coinvolge in alcun modo la responsabilità dell'Ente in ordine alla attività svolta dal soggetto beneficiario, che rimane l'unico responsabile in ordine agli atti compiuti, anche se finanziati con il contributo comunale.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 15 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune

Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività ovvero che ricevono contributi per realizzare opere, manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a rendere noto che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 16 – Pubblicità del Regolamento

Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente Regolamento, mediante:

- distribuzione di copia di esso a ciascun gruppo consiliare
- pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune
- deposito presso gli Uffici preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal Regolamento

Tutti i cittadini possono consultare e chiedere copia del presente atto.

Art. 17 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico

Il Comune verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella richiesta di contributo;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività propria dell'associazione.

Art. 18 - Patrocinio

E' concesso il patrocinio del Comune alle attività, iniziative e manifestazioni, che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia e del benessere complessivo della collettività. Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune potranno essere disposte previa valutazione, di volta in volta:

- a) la gratuità di beni, servizi e concessioni comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate;
- b) la riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi di legge.

I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita dal patrocinio del Comune.

